

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all'Albo delle Banche 4932
Capitale Sociale al 31/12/2008: € 761.077.365 - Riserve al 31/12/2008: € 1.567.211.176.
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari -
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Sito internet www.bper.it, indirizzo e-mail bpergroup@bper.it.
Telefono 059/2021111 (centralino)– Fax 059/2021333.

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La **fideiussione** può essere di tipo "omnibus" o "specifica". Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca.

Con il rilascio di **fideiussioni omnibus** il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca, e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di **fideiussioni specifiche** il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca.

La fideiussione può essere anche rilasciata **pro-quota**; in tal caso i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. La Banca, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

Tra i principali **rischi** va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Caratteristiche specifiche della fideiussione

A chi è rivolto	<i>La fideiussione può essere richiesta dalla Banca come garanzia accessoria per ottenere una linea di credito richiesta dal cliente.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>La fideiussione si attiva in seguito alla concessione di una linea di credito al cliente da parte della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso qualsiasi filiale della Banca.</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 1,33
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza	€ 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso del fideiussore

Il fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici della banca e siano trascorsi cinque giorni. E' da evidenziare, però, che il fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui la banca abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

Recesso da parte della Banca

La Banca ha diritto di recedere dal contratto di fideiussione e di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, dandone comunicazione scritta al garante e al cliente garantito con preavviso di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto. I tempi massimi di chiusura del contratto di fideiussione sono di 30 giorni lavorativi, che decorrono dal verificarsi dei presupposti per necessari per la chiusura del rapporto, vale a dire dall'estinzione dell'obbligazione garantita.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA

Banca	È il creditore che vanta un credito verso il Debitore principale.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento di una obbligazione in favore della Banca.
Fideiussore	E' la persona che, obbligandosi personalmente verso la Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione del Debitore o di chi dovesse subentrare. Il fideiussore, in base al contratto di fideiussione, rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione, dispensando la banca dall'agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (deroga all'art. 1957 cod. civ.).
Fideiussione c.d. "specificata"	Contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.
Fideiussione c.d. "omnibus"	Contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.
Fideiussione c.d. "pro-quota"	Contratto col quale i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi, anche di mora, e spese tutte, comprese quelle giudiziali e ogni onere tributario) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del Debitore principale
Pagamento a semplice richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso	E' il potere che per legge ha il fideiussore di agire nei confronti del debitore per ottenere il rimborso, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca (art. 1950 cod. civ.).
Solidarietà tra i fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito (art. 1954 cod. civ.).